



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 146/CSA/2022-2023

Registro procedimenti n. 160/CSA/2022-2023

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Antonino Tumbiolo - Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 160/CSA/2022-2023, proposto dalla società ASD Apulia Trani in data 31.01.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 115/DCF del 26.01.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.02.2023, l'Avv. Fabio Di Cagno e udito l'Avv. Michele Cozzone per la società resistente ASD FC Sassari Torres;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso al Giudice Sportivo del 18.1.2023, la società ASD Apulia Trani esponeva che, in occasione della gara Sassari Torres Femminile - Apulia Trani del 15.1.2023, valevole per il campionato di serie B femminile, tra le 15 calciatrici inserite in distinta dalla società Sassari Torres che obbligatoriamente devono possedere i requisiti previsti dall'art. 7 delle norme di partecipazione al campionato (C.U. n. 288/A), figuravano anche le calciatrici Deiana Marica, Congia Angela, Pontillo Adele e Pitittu Francesca, che tali requisiti invece non possedevano. Chiedeva pertanto di eseguire le conseguenti verifiche "valutando,



all'esito, ogni conseguente eventuale sanzione ivi compresa l'eventuale perdita della partita ai sensi dell'art. 10, comma 6, C.G.S.”.

Con la decisione oggi impugnata, nella resistenza della FC Sassari Torres, il Giudice Sportivo, pur stigmatizzando la sussistenza di sufficienti requisiti di ammissibilità del ricorso, lo esaminava nel merito e lo respingeva, sul presupposto che tutte le quattro calciatrici fossero regolarmente in possesso del requisito previsto dal C.U. F.I.G.C. n. 288/A del 30 giugno 2022 (Regolamento Campionato Serie B), punto 7 lett. B: *“calciatrici nate dopo l'anno 2004 (incluso), che siano state tesserate in maniera continuativa per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento”.*

Avverso tale decisione la ASD Apulia Trani ha interposto rituale reclamo in data 31.1.2023. Essa reclamante richiama innanzi tutto la disposizione regolamentare innanzi citata, ai sensi della quale:

“Le società di serie B dovranno inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 15 calciatrici:

- *che tra i 12 e 21 anni, siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l'ultima giornata di campionato;*

ovvero

- *nate dopo l'anno 2004 (incluso), che siano state tesserate in maniera continuativa per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento.*

L'utilizzo in una gara di campionato di calciatrici inserite in violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva”.

A fronte di tale disposizione, con particolare riferimento al secondo periodo, da interpretarsi nel senso che le calciatrici devono essere *“sempre state tesserate sin dal loro primo tesseramento, con ciò escludendo che, nelle more, sia stata svincolata e non tesserata per alcuna società”*, la reclamante insiste nel sostenere che tale requisito non ricorrerebbe in capo alle calciatrici Deiana, Congia, Pontillo e Pitittu, in quanto una o più volte svincolate in costanza di tesseramento.

Conclude pertanto per la riforma della decisione impugnata e per l'applicazione delle conseguenti sanzioni.



Resiste la F.C. Sassari Torres Femminile con controdeduzioni del 3.2.2023, riproponendo, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità, per genericità, del ricorso al Giudice Sportivo, inammissibilità non sanabile in sede di impugnazione ex art. 73, comma 3, C.G.S..

Nel merito, con il conforto dei tabulati storici federali relativi a ciascuna calciatrice, la resistente ribadisce la assoluta regolarità della posizione di queste ultime, ipotizzando che la reclamante sarebbe incorsa nell'equivoco di confondere il permanere del tesseramento con una stessa società per più stagioni sportive consecutive, con la assoluta assenza di tesseramento.

In sede di discussione, essa resistente ha evidenziato che la manifesta infondatezza del reclamo comporta la condanna della reclamante alla rifusione delle spese del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è palesemente infondato e deve conseguentemente essere respinto, risultando smentiti in fatto, oltre che in diritto, gli assunti della reclamante.

Quanto alla eccezione di inammissibilità del ricorso al Giudice Sportivo da parte della ASD Apulia Trani, reiterata dalla FC Sassari Torres nella presente sede di gravame, è agevole osservare come, al di là delle pur evidenti criticità di quel ricorso, il Giudice Sportivo si è comunque pronunciato nel merito, ciò che impone a questa Corte Sportiva, a seguito del reclamo, il riesame di quella decisione, sempre nel merito.

Ciò premesso, si ribadisce la totale infondatezza del reclamo, posto che i tabulati storici federali relativi a ciascuna calciatrice smentiscono con ogni evidenza l'assunto della reclamante, secondo il quale le calciatrici Deiana, Congia, Pontillo e Pitittu, a seguito del loro primo tesseramento, sarebbero state *“svincolate e non tesserate per alcuna società”*. E difatti per ciascuna di esse, tutte nate successivamente al 2012 compreso, pur a fronte di alcuni *“svincoli”* (in alcuni casi mere cessazioni del tesseramento giovanile), giammai risulta cessata la continuità del tesseramento federale: tantomeno per la calciatrice Deiana Marica, per la quale si assume, del tutto erroneamente, che a seguito del primo tesseramento nella stagione 2012/2013, costei risulterebbe svincolata nelle successive stagioni sportive e nuovamente tesserata solo nella stagione 2017/2018.

Al contrario, tutte le suddette calciatrici, schierate dalla FC Sassari Torres in occasione della gara del 15.1.2023 contro la Apulia Trani, erano regolarmente in possesso dei



requisiti previsti dal C.U. F.I.G.C. n. 288/A del 30 giugno 2022 (Regolamento Campionato Serie B), punto 7 lett. B.

La manifesta inconsistenza delle doglianze, peraltro reiterate nonostante le chiare risultanze documentali emerse già nel corso del procedimento di primo grado, impone la condanna della reclamante, ai sensi dell'art. 55, comma 1, C.G.S., al pagamento delle spese del procedimento in favore della consorella FC Sassari Torres, da liquidarsi nella misura di € 500,00.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Condanna la società reclamante, ai sensi dell'art.55 CGS, al pagamento delle spese in favore della controparte che liquida in € 500,00.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE

Fabio Di Cagno

IL PRESIDENTE

Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce